



COMUNE DI CAMERI

(Provincia di Novara)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO
AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE.**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 151 del 20.10.2016

Art. 1 - Costituzione fondo.

A valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il comune, in sede di costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente, destina specifiche risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione e gestione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Entità effettiva del fondo da ripartire.

L'entità effettiva del fondo da ripartire è stabilita nella misura dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, individuato e quantificato di volta in volta per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base del presente regolamento e ad eventuale integrazione di quanto previsto dal regolamento stesso.

Il fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo precedente, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Spetta al responsabile del procedimento individuare, per ogni singola procedura, il personale di supporto per lo svolgimento delle funzioni tecniche istituendo a tal fine l' "ufficio di supporto" ai fini della successiva corresponsione dell'incentivo. Vanno ricomprese a tal fine le funzioni tecniche relative alle procedure di esproprio, agli accatastamenti e frazionamenti, la predisposizione dei documenti di gara e dei contratti. Il responsabile del servizio provvederà alla corresponsione dell'incentivo previo accertamento delle specifiche attività svolte dal personale inserito nell'ufficio di supporto. Il fondo è ripartito in unica soluzione al termine della procedura relativa ad ogni singolo investimento, salvo eventuali diversi accordi definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata, anche per singoli investimenti.

L'importo del fondo è determinato con riferimento al valore posto a base d'asta, senza considerare eventuali varianti che comportino aumento dei costi.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale dipendente rispetto a quanto previsto in sede di avvio di procedura di gara, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, incrementano la quota del fondo.

Art. 3 - Criteri per la quantificazione del valore del fondo.

La quota percentuale del fondo, al lordo della quota del venti per cento da destinare alle attività previste dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, per ogni singola procedura, è come di seguito individuata:

2,00% complessivo per appalti di valore fino ad euro 100.000,00 a base d'asta

1,50% complessivo per valori da euro 100.000,01 ad euro 1.000.000,00

0,90% complessivo per valori oltre 1.000.000 di euro

Non sono previsti incentivi per funzioni tecniche per appalti di valore fino ad euro 40.000,00

I valori come sopra individuati sono riferiti agli importi posti a base di gara per lavori, forniture di beni e servizi, al netto dell'IVA.

I valori percentuali complessivi, come indicati al comma precedente, dovranno essere ridotti in misura corrispondente alle percentuali di incidenza delle singole attività indicate all'articolo successivo, nel caso in cui, per il singolo appalto posto a base di gara, tali attività non trovino esecuzione.

Art. 4 - Suddivisione del fondo per attività.

Il fondo degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente viene ripartito per ogni singolo appalto relativo a spese di investimento, sulla base dei seguenti criteri e modalità

Appalti di valore fino ad euro 100.000

N.		Percentuale di incidenza
1	Attività di programmazione e gestione della spesa per l'investimento	7%
2	Verifica dei progetti	3%
3	Predisposizione atti di bando	12%
4	Responsabile unico del procedimento	50%
5	Direzione lavori/direttore dell'esecuzione	20%
6	Procedura di gara e predisposizione contratto	8%
		100%

Appalti di valore da euro 100.000,01 ad euro 1.000.000

N.		Percentuale di incidenza
1	Attività di programmazione e gestione della spesa per l'investimento	4%
2	Verifica dei progetti	4%
3	Predisposizione procedure di bando	11%
4	Responsabile unico del procedimento	48%
5	Direzione lavori/direttore dell'esecuzione	22%
6	Collaudo tecnico amministrativo	1%
7	Collaudo statico	2%
8	Espropriazioni, accatastamenti, frazionamenti	3%
9	Procedura di gara e predisposizione contratto	5%
		100%

Appalti di valore oltre euro 1.000.000,00

N.		Percentuale di incidenza
1	Attività di programmazione e gestione della spesa per l'investimento	2%
2	Verifica dei progetti	4%
3	Predisposizione procedure di bando	12%
4	Responsabile unico del procedimento	46%
5	Direzione lavori/direttore dell'esecuzione	24%
6	Collaudo tecnico amministrativo	2%
7	Collaudo statico	2%
8	Espropriazioni, accatastamenti, frazionamenti	3%
9	Procedura di gara e predisposizione contratto	5%
		100%

Le funzioni tecniche indicate nelle griglie sopraindicate e non previste fin dall'avvio della procedura, comportano l'automatica riduzione del fondo complessivo, in misura corrispondente alla percentuale di incidenza di ogni singola funzione, così come precisato al precedente art. 3.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, benché previste in avvio di procedura di gara, dai dipendenti comunali, affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del previsto accertamento, incrementano la quota del fondo da ripartire tra i destinatari dell'incentivo stesso, con modalità da definire in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Per importi superiori ad euro 1.000.000,00, in caso di costituzione dell'ufficio di direzione lavori, la percentuale di incidenza è elevata al 28%, con contestuale incremento del fondo per gli incentivi, entro il limite in ogni caso previsto dall'art. 3.

In caso di compiti rientranti tra le attività individuate ai commi precedenti, svolti da personale della centrale unica di committenza alla quale aderisce il Comune di Cameri ma dipendente da altri enti, al suddetto personale potrà essere riconosciuta una quota parte dell'incentivo previsto per ogni singolo lavoro, servizio o fornitura, nel limite di un quarto dell'incentivo stesso.

Art. 5 - Riduzione del fondo.

Ove siano previsti tempi certi entro i quali debbano essere conclusi i lavori o effettuati i servizi o le forniture, in caso di mancato rispetto di tali termini il fondo sarà ridotto nella misura del 10%, a detrazione della quota spettante al responsabile del procedimento.

La riduzione del fondo si applica in caso di mancato rispetto dei termini in misura superiore al 10 per cento dei tempi previsti.

In caso di incremento dei costi rispetto a quelli previsti a base d'asta, non è previsto il riconoscimento di alcun incentivo in relazione ai suddetti maggiori costi.